

**COMUNE DI ALANNO**  
PROVINCIA DI PESCARA

**Regolamento**  
**per l'erogazione di contributi economici di natura**  
**assistenziale**

**Indice generale**

Premessa.....	4
Articolo 1 - Oggetto e definizioni.....	6
Articolo 2 - Destinatari.....	6
Articolo 3 - Servizio Sociale Professionale e Progetto di presa in carico individualizzato .....	6
Articolo 4 - Inquadramento del vantaggio economico in relazione ad altri benefici .....	7
Articolo 5 - Procedura per la richiesta e la concessione di contributo o vantaggio economico, comunicazione dell'esito.....	7
Articolo 6 – Definizione del Minimo vitale.....	9
Articolo 7 - Valutazione della situazione economica del richiedente.....	9
Articolo 8 – Tipologie di contributi e vantaggi economici.....	10
Articolo 9 – Determinazione del contributo e soglie massime erogabili.....	11
Articolo 10 – Priorità ed esclusioni.....	12
Articolo 11 - Modalità di erogazione dei contributi e vantaggi economici .....	13
Articolo 12 - Interruzione dell'erogazione del contributo e vantaggio economico .....	14
Articolo 13 – Controlli .....	14
Articolo 14 – Pubblicità elenchi dei beneficiari .....	14
Articolo 15 - Decorrenza e rinvii normativi .....	15

## Premessa

Con il presente regolamento il Comune intende disciplinare la concessione di contributi a persone fisiche, nell'esercizio delle proprie autonomie - nel rispetto di quanto dettato dagli artt. 2, 3, 31, 34, 38, 117, 118 della Costituzione della Repubblica Italiana - ed in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ossia con la predeterminazione dei criteri e delle modalità.

Le norme del regolamento si ispirano, integrano e coordinano le disposizioni contenute nella legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali". Tali norme prevedono l'intervento degli enti preposti al fine di prevenire, eliminare o ridurre - tra le altre - le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia. Le prestazioni di sostegno economico sono inserite nella rete degli interventi e servizi alla persona in ambito sociale quali unità d'offerta sociale a favore dei cittadini.

Le situazioni di bisogno sono fenomeni complessi e multidimensionali per contrastare i quali è necessario attivare molteplici misure di diversa natura. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo di risorse economiche quale strumento, tra gli altri, di prevenzione/contrasto delle situazioni di bisogno. Gli interventi si pongono - ai sensi dell'art. 22, comma 2, lett. a) della legge 328/2000 - nell'alveo dei livelli essenziali delle prestazioni sociali. In applicazione della citata legge regionale 3/2008 le prestazioni economiche vengono previste tra i compiti attribuiti alle unità d'offerta sociali (art. 4, comma 1, lett. g) nonché tra le competenze dei comuni (art. 13, comma 1, lett. c).

Il Comune ritiene che affrontare il fenomeno del disagio economico significa:

- comprendere e contestualizzare i fattori che lo hanno originato (perdita del lavoro, separazione, vedovanza, malattie, altri eventi personali e familiari ... )
- contrastare le cause che favoriscono il permanere in situazione di povertà;
- promuovere e sostenere gli strumenti e i contesti che facilitano una fuoriuscita stabile dalla situazione di bisogno;
- superare logiche e comportamenti assistenziali non finalizzati al superamento della condizione di bisogno.

La metodologia adottata dal Servizio sociale comunale per l'utilizzo dell'erogazione economica nelle forme diverse di contributo economico, parziale strumento di contrasto alle situazioni di bisogno, fa riferimento ai seguenti principi:

- **prevenzione:** intervenire sul disagio prima che questo si manifesti in maniera conclamata, si tramuti in esclusione, situazione dalla quale è poi difficile riemergere;
- **promozione e attivazione delle risorse individuali:** il cittadino deve essere informato, sollecitato ed aiutato ad attivare tutti gli strumenti in suo possesso utili a promuovere e migliorare la sua condizione;
- **economicità:** impedire sovrapposizioni di competenze e frammentarietà nelle risposte al bisogno espresso e considerato;
- **uniformità ed equità:** di trattamento dei cittadini e di valutazione della condizione di bisogno. Sulla scorta dei valori e dei principi generali e metodologici sopraesposti, rimarcato che lo strumento del contributo economico è da intendersi come uno degli strumenti a disposizione per sostenere livelli di vita dignitosi dei cittadini, si individua nella figura professionale della Assistente Sociale comunale la competenza e responsabilità per la formulazione, attraverso il Progetto

individualizzato (P.I.), di proposte progettuali che contemplino e motivino l'erogazione economica.

### **Articolo 1 – Oggetto e definizione**

1. Oggetto del presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 241/90, è la predeterminazione dei criteri e delle modalità cui il Comune deve attenersi per la concessione di contributi e vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche.
2. Per “concessione di contributi” si intende la corresponsione di somme per finalità e scopi sociali meglio definiti nel progetto di presa in carico individualizzato, nel rispetto delle normative indicate in premessa, al fine di contribuire a rimuovere le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.
3. Il regolamento non si applica agli interventi dell'Amministrazione comunale per l'integrazione del pagamento delle rette per l'inserimento di cittadini in servizi diurni e/o residenziali di natura sociale o socio sanitaria, nemmeno nella forma sostitutiva al ricovero mediante erogazione diretta di denaro.

### **Articolo 2 - Destinatari**

1. I beneficiari degli interventi previsti nel presente regolamento sono i soggetti destinatari delle prestazioni del sistema integrato della rete dei servizi sociali e socio sanitari di cui all'art. 2 della l.n. 328/2000, residenti nel comune.

### **Articolo 3 - Servizio Sociale Professionale e Progetto di presa in carico individualizzato**

1. La proposta di erogazione di contributo economico, nell'ambito della presa in carico del richiedente, non può prescindere dall'analisi della situazione di disagio, dalle valutazioni e dalle proposte espresse nel P.I., ossia il progetto condiviso con il richiedente di presa in carico e di intervento. Sono esclusi dall'elaborazione del P.I. gli interventi finalizzati all'erogazione di contributi temporanei, contributi indifferibili ed urgenti e/o al riconoscimento di vantaggi indiretti, per i quali, l'Assistente sociale effettuerà apposita valutazione e proposta motivata di intervento in osservanza delle disposizioni di cui ai successivi articoli.
2. L'Assistente Sociale - nell'ambito dei principi, dei criteri e delle procedure previste dal presente regolamento, nonché delle direttive degli organi preposti alla direzione del servizio e del codice deontologico - è responsabile della stesura del P.I. nel quale, previa analisi della situazione socio economica, sono contenuti: il progetto di intervento, la proposta eventuale di un contributo o vantaggio economico quale possibile strumento di risposta integrato, se necessario, con l'individuazione di altre misure, interventi o servizi a favore del richiedente.
3. Il P.I. è sottoposto all'accettazione del richiedente, il contributo economico è sottoscritto dallo stesso e, ove occorra, con l'assistenza dei soggetti che si occupano dei suoi interessi (familiari, conviventi, altri parenti, soggetti tenuti agli alimenti ai sensi del codice civile). Nel caso in cui il contributo sia diretto a persone sottoposte ad una misura di protezione giuridica, il P.I. è sottoscritto dal soggetto incaricato dell'esercizio della stessa misura di protezione giuridica.

4. La proposta di erogazione del contributo può essere presentata anche da servizi specialistici che hanno in carico il cittadino. In tale ipotesi i predetti servizi inviano al servizio sociale richiesta di collaborazione allegando il progetto di presa in carico.

#### **Articolo 4 - Inquadramento del contributo economico in relazione ad altri benefici**

1. Gli interventi economici previsti dal presente regolamento sono garantiti in via secondaria rispetto a tutte le altre prestazioni di natura socio-economica e previdenziale di cui la persona o il nucleo familiare possano aver titolo. Di conseguenza, prima di accedere al contributo economico, il cittadino richiedente è tenuto a conoscere tutte le informazioni sui contributi e sulle agevolazioni previste a livello nazionale, regionale e locale, nonché sui servizi presenti sul territorio, anche mediante l'accesso al Servizio di Segretariato Sociale Comunale.

2. Per la quantificazione dell'entità del contributo da concedere in base ai criteri e alle modalità indicate nei successivi articoli, si terrà altresì conto:

- a) dell'entità dei contributi in denaro o altri benefici economici di qualunque genere già erogati e/o concessi al soggetto richiedente direttamente dall'Amministrazione Comunale interessata, da altri enti pubblici, da qualunque altro organismo di assistenza o beneficenza, da organizzazioni del terzo settore o in seguito a specifiche iniziative e alla partecipazione a specifici bandi;
- b) dei vantaggi o benefici economici già goduti e determinati dall'utilizzo gratuito di servizi o da tariffe agevolate di servizi pubblici a domanda individuale o da altri servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni.

#### **Articolo 5 – Procedura per la richiesta e la concessione di contributo economico, comunicazione dell'esito**

1. Per richiedere l'attribuzione di un contributo economico l'interessato, o suo avente titolo, presenta apposita istanza scritta al protocollo dell'Ente, - recante la motivazione della richiesta - utilizzando la modulistica appositamente prevista, alla quale deve essere allegata la certificazione ISEE in corso di validità. In assenza della certificazione ISEE l'istanza di contributo è irricevibile, pertanto all'istante in difetto di regolarizzazione entro il termine massimo di 15 giorni - deve essere comunicato diniego scritto all'accoglimento della stessa. Sono ammesse eccezioni, salvo successiva integrazione della certificazione mancante entro un termine massimo di 45 giorni, nelle ipotesi di impedimento oggettivo che non consenta all'interessato di produrre la certificazione in tempi brevi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: in caso di provvedimenti restrittivi della libertà personale, per particolari necessità di salvaguardia dei nuclei con presenza di minori, o in caso di patologie gravemente invalidanti del potenziale beneficiario di contributo economico).

2. Qualora per il richiedente si tratti di primo accesso al servizio, l'istanza deve essere presentata a seguito di colloquio preliminare con l'Assistente Sociale nell'ambito del segretariato sociale. In caso di istanza formalizzata senza alcun precedente colloquio, l'interessato o avente titolo, verrà convocato dall'Assistente sociale per la valutazione socio economica del nucleo familiare richiedente.

Per l'utenza già in carico al servizio la proposta di riconoscimento del contributo economico viene presentata direttamente dall'Assistente sociale di riferimento.

3. Ad integrazione dell'istanza, attraverso processo d'acquisizione d'ufficio, devono essere svolte le verifiche documentali relative alla residenza e alla composizione del nucleo familiare dei richiedenti, alla situazione reddituale nonché alle verifiche catastali e quelle relative ad ogni altro elemento reddituale o patrimoniale riferito dall'istante per iscritto o nel colloquio, che sia possibile

verificare attraverso la consultazione di banche dati a disposizione degli uffici pubblici o mediante scambio documentale con uffici interni od esterni al Comune.

4. L'Assistente Sociale allo scopo di formulare la proposta di erogazione economica con il P.I., verifica tutti gli elementi necessari e la documentazione acquisita secondo quanto disposto in precedenza, al fine di disporre di un quadro preciso e complessivo delle condizioni socio-economiche e sanitarie del richiedente e del suo nucleo familiare.

5. L'Assistente Sociale nel corso del colloquio preliminare o successivo all'istanza volta al riconoscimento di un contributo economico:

- informa il richiedente il contributo economico circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico da parte dei familiari obbligati agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e 438 del codice civile;

- concorda con il richiedente sull'opportunità di contattare i parenti obbligati dello stesso - ricordandogli che l'azione alimentare è personale e non esercitabile da soggetti terzi rispetto all'interessato - allo scopo di verificare possibili forme di partecipazione economica degli stessi al fine di disporre di tutti gli elementi necessari per redigere la proposta di attribuzione di contributo economico all'interno o meno del P.I.

6. Le proposte di attribuzione di contributo, con cadenza mensile, vengono esaminate da una commissione composta da un Funzionario addetto ai Servizi alla Persona, dall'Assistente Sociale in servizio presso l'Ente, da un Funzionario contabile e da una figura amministrativa con funzioni di segreteria della commissione.

***La commissione è integrata con la presenza di n. 1 rappresentante della maggioranza ed un rappresentante della minoranza, senza diritto di voto.***

La commissione, ***garantendo l'anonimato dei soggetti richiedenti***, elabora una proposta complessiva di attribuzione dei contributi economici, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, la quale viene sottoposta al Responsabile del servizio Affari Generali che adotta gli atti per l'assunzione del corrispondente impegno di spesa finalizzato all'erogazione economica nei modi e nei termini indicati nel P.I.

7. Nei casi in cui il suddetto responsabile non concordi, in tutto o in parte con la proposta, assume le proprie determinazioni motivando puntualmente sui punti rispetto ai quali ritiene di dover disporre diversamente.

8. L'iter procedurale deve completarsi nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di vantaggio economico o di regolarizzazione della stessa. Al richiedente viene comunicato per iscritto:

- l'accoglimento dell'istanza con l'indicazione del nominativo dell'Assistente sociale di riferimento, nel caso di presa in carico;
- il rigetto motivato dell'istanza. In tale evenienza la richiesta potrà essere ripresentata solo in presenza di significative modifiche della situazione socio economica del nucleo familiare.

9. Ove necessario, in caso d'urgenza e per il tempo occorrente per l'espletamento dell'istruttoria, potranno essere disposti gli interventi minimi essenziali idonei ad evitare il pericolo di aggravamento della situazione di bisogno, in particolare nell'ipotesi in cui siano coinvolti minori o persone con disabilità, nelle modalità di cui si dirà successivamente.

## **Articolo 6 – Definizione del Minimo vitale**

1. Per minimo vitale si intende la soglia economica al di sotto della quale il nucleo familiare non dispone delle risorse necessarie al soddisfacimento dei più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

2. Il parametro di riferimento per determinare la soglia del minimo vitale è il trattamento pensionistico minimo erogato dall'INPS per dodici mensilità adattato, mediante la scala di equivalenza dell'ISEE, alle dimensioni del nucleo familiare.

3. La tabella di calcolo, con riferimento al trattamento pensionistico minimo dell'anno 2016, è la

seguinte:

<b>N. COMPONENTI NUCLEO</b>	<b>SCALA EQUIVALENZA</b>	<b>MINIMO VITALE Valore ISE/mese</b>	<b>MINIMO VITALE Valore ISE/anno</b>
1	1	€ 501,89	€ 6.022,68
2	1,57	€ 787,97	€ 9.455,61
3	2,04	€ 1.023,85	€ 12.286,2
4	2,46	€ 1.234,65	€ 14.815,8
5	2,85	€ 1.430,39	€ 17.164,68

4. La scala di equivalenza per i nuclei familiari con oltre 5 componenti si determina maggiorando di 0,35 il coefficiente, per ogni persona aggiunta.

5. Il calcolo del minimo vitale si adatta automaticamente alle variazioni di importo del trattamento pensionistico minimo INPS e alle eventuali modifiche della scala di equivalenza prevista per l'ISEE.

### **Articolo 7 - Valutazione della situazione economica del richiedente**

1. La valutazione della situazione economica del richiedente si calcola prendendo come base di riferimento il valore ISE della certificazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità. Sulla base di questo valore si procede alla determinazione di un valore ISE specifico – senza valenza di certificazione – ai soli fini della procedura di erogazione del contributo economico, nella modalità che segue:

ISE contributo economico (ISE-C) = ISE nucleo<sup>1</sup> + altre spese<sup>2</sup> – spese per l'abitazione<sup>3</sup> e sanitarie<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Si prende a riferimento il valore indicato nella certificazione ISEE del nucleo in corso di validità.

<sup>2</sup> Tutte le somme percepite dal nucleo familiare annualmente, da non dichiarare nell'ISEE, ma che concorrono a determinare le risorse complessive a disposizione del richiedente.

<sup>3</sup> Rata annuale del mutuo nel limite massimo del canone di locazione annuo detraibile ai fini del calcolo dell'ISEE e Documentate spese per utenze domestiche fino ad un massimo di € 1.200,00 per ogni anno.

<sup>4</sup> Documentate spese sanitarie fino ad un massimo annuo di € 1.000,00 per ogni anno. La detrazione opera solo laddove non sia già prevista nel calcolo dell'ISEE.

### **Articolo 8 – Tipologie di contributi**

1. Le tipologie di contributo erogabili, in applicazione del presente regolamento, sono le seguenti:

**a) Contributo economico ordinario o integrazione al minimo vitale continuativo.**

E' destinato ai nuclei familiari in carico al servizio sociale che si trovano al di sotto della soglia del minimo vitale, determinata nelle modalità indicate nei precedenti articoli.

Il contributo viene erogato annualmente con la periodicità prevista dal P.I. e concordata con il richiedente. Può essere rinnovato anche per periodi successivi e consecutivi a patto che la condizione socio economica, evidenziata dalla documentazione presentata per la valutazione della domanda di rinnovo, presenti una situazione immutata o peggiorata rispetto a quella esistente al momento dell'erogazione del contributo economico riferito al periodo precedente.

**b) Contributo temporaneo**

E' destinato a nuclei familiari che si trovino in situazione di grave difficoltà economica in conseguenza di fatti straordinari e/o imprevisti tali da comprometterne gravemente l'equilibrio

economico e sociale.

E' erogabile per necessità specifiche e documentabili, per un periodo di 3 mesi nel corso dell'anno, rinnovabile per un massimo di altri 3 mesi.

**c) Contributo economico indifferibile ed urgente**

Si configura come contributo di modesta entità, erogato per interventi urgenti e non differibili ed in particolare a favore di nuclei familiari con presenza di minori o persone con disabilità.

Il contributo può essere erogato per l'acquisto:

- di generi alimentari, igiene personale e/o farmaci;
- biglietti dei mezzi del trasporto pubblico per raggiungere servizi di natura sociale o socio sanitaria o nell'ambito di percorsi di inserimento o reinserimento lavorativo e/o scolastico;
- pagamento utenze con preavviso di distacco fornitura.

Ogni anno verrà riservata una parte del budget annuale dei contributi economici per erogazioni di emergenze, previa l'adozione di specifici atti amministrativi.

**Articolo 9 – Determinazione del contributo e soglie massime erogabili**

1. I contributi economici ordinari sono erogabili in favore dei richiedenti che abbiano un ISE-C inferiore al valore del minimo vitale indicato nel precedente art. 6.
2. La soglia massima di contributo mensile erogabile è riportata nella tabella seguente:

<b>N. COMPONENTI NUCLEO</b>	<b>SCALA EQUIVALENZA</b>	<b>CONTRIBUTO ORDINARIO SOGLIA MASSIMA mensile</b>
1	1	€ 120,00
2	1,57	€ 189,00
3	2,04	€ 245,00
4	2,46	€ 295,00
5	2,85	€ 242,00

3. La scala di equivalenza per i nuclei familiari con oltre 5 componenti si determina maggiorando di 0,2 il coefficiente, per ogni persona aggiunta.
4. La soglia massima mensile base per un nucleo familiare di un componente può essere modificata ogni anno con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
5. La soglia massima è automaticamente ri-determinata nell'effettiva somma risultante dalla differenza tra minimo vitale e ISE-C, qualora tale valore sia inferiore alle soglie indicate nella tabella precedente.
6. Il contributo economico temporaneo, per la casistica indicata al precedente art. 8, può essere erogato per un importo massimo determinato nelle stesse modalità e soglie del contributo ordinario. Può essere erogato anche in un'unica soluzione, sempre nel rispetto della soglia massima di cui al precedente comma 2, rapportata al periodo complessivo di concessione.
7. Il contributo economico indifferibile ed urgente, per la casistica indicata al precedente art. 8, può essere erogato per un importo massimo annuale non superiore ai 200,00 euro in un'unica soluzione. L'importo viene erogato d'urgenza e poi motivato nell'ambito dei contenuti del P.I. nell'ipotesi di presa in carico del richiedente. Fatto salvo quanto già previsto in precedenza, il contributo non è erogabile a favore dei richiedenti che abbiano un ISE-C di valore doppio rispetto al minimo vitale.

**Articolo 10 – Priorità ed esclusioni**

1. I contributi economici sono erogati sulla base del budget complessivo disponibile nel bilancio comunale.
2. In ragione della limitatezza del budget disponibile ed in previsione della possibilità che le

richieste di contributo siano presentate in numero superiore rispetto alle disponibilità finanziarie, sono introdotti dei criteri prioritari cui attenersi per l'individuazione dei beneficiari del contributo economico ordinario, di seguito riportati.

### *Priorità*

3. Sono valutate con priorità le seguenti situazioni:

- in presenza nel nucleo di minori, minori disabili o persone con situazione di grave non autosufficienza.
- nuclei monogenitoriali senza una rete familiare;
- nuclei che accedono alla richiesta di contributo per la prima volta e che non hanno ancora beneficiato di altre tipologie di sostegno economico a cura di enti diversi;
- nuclei che hanno progettualità in atto che richiedano continuità di intervento;
- nuclei per i quali è possibile ipotizzare una specifica progettualità, direttamente legata alla soluzione della situazione di difficoltà e volta all'autonomia della persona;
- nuclei con situazione di effettiva e irreversibile assenza di capacità lavorativa determinata da gravi patologie sanitarie, grave disagio sociale e/o manifesta incapacità di provvedere a se stessi, anche senza certificazioni rilasciate da servizi specialistici;
- nuclei con temporanea e documentabile problematica sanitaria che ne pregiudichi l'autonomia reddituale;
- quando il contributo economico richiesto è finalizzato a saldare una situazione debitoria temporanea a prevenzione di un rischio di deterioramento grave della situazione socio economica del nucleo;

### *Esclusioni*

Sono esclusi dall'erogazione dei contributi economici disciplinati dal presente regolamento i richiedenti:

- proprietari o titolari di diritti reali di godimento su beni immobili con valore ai fini IMU pari o superiore a 70.000 euro, oltre all'abitazione principale, per una quota pari o superiore al 25%; Non costituisce causa di esclusione la proprietà dell'immobile acquisita a seguito di successione ereditaria tra parenti in linea retta fino al secondo grado, qualora tale immobile sia destinato ad abitazione principale di altro parente in linea retta fino al secondo grado, a sua volta non titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su altri beni immobili sopra indicati;
- possessori di un patrimonio mobiliare superiore alla franchigia prevista per il calcolo dell'ISEE;
- che non abbiano comportamenti attivi nella ricerca del lavoro e/o che abbiano rifiutato o abbandonato percorsi di inserimento/reinserimento lavorativo. Tali situazioni vengono valutate con particolare attenzione alle condizioni sociali e sanitarie del richiedente;
- che siano beneficiari di ammortizzatori sociali sia in costanza di rapporto di lavoro, sia in situazione di disoccupazione, o nell'ambito degli strumenti di gestione degli esuberi strutturali;
- che percepiscano l'assegno di maternità o nucleo familiare erogato dall'INPS;
- che siano già percettori di altre adeguate forme di sostegno al reddito erogate da enti pubblici e/o privati.

## **Articolo 11 - Modalità di erogazione dei contributi e vantaggi economici**

1. I contributi economici previsti dal presente regolamento possono essere erogati direttamente in denaro o attraverso la consegna di buoni spesa.

In ogni caso deve essere valutata nel P.I., la possibilità di strumenti alternativi all'erogazione di denaro contante.

## **Articolo 12 - Interruzione dell'erogazione del contributo economico**

1. Qualora, a seguito dell'erogazione del contributo vengano accertati, con qualunque modalità, redditi o patrimoni in capo all'assistito non dichiarati e non verificati nella fase istruttoria, l'erogazione del contributo economico sarà immediatamente interrotta per una nuova verifica e valutazione della situazione economica del richiedente, nelle modalità previste dal presente regolamento.

Al termine del nuovo procedimento di verifica potrà determinarsi una delle seguenti situazioni:

- modifica della somma complessiva di contributo da erogare;
- interruzione definitiva dell'erogazione del contributo/ senza rivalsa sulle somme precedentemente erogate al richiedente;
- interruzione definitiva dell'erogazione del contributo con rivalsa e recupero delle somme precedentemente erogate al richiedente.

2. L'erogazione sarà interrotta anche nel caso in cui il richiedente non abbia rispettato obblighi e obiettivi contenuti nel P.I. precedentemente concordato, o incorra nelle responsabilità penali di cui al successivo articolo.

## **Articolo 13 – Controlli**

1. Il Comune, già a partire dalla fase istruttoria per l'erogazione dei contributi economici, opererà tutte le necessarie verifiche sulla situazione sociale, reddituale e patrimoniale dei richiedenti, mediante l'accesso alle banche dati disponibili, o mediante acquisizione diretta di informazioni e/o documenti presso altri uffici o altri soggetti pubblici. Potrà altresì espletare tutti i controlli ritenuti opportuni e disciplinati dalla vigente normativa.

2. Il richiedente dovrà essere informato delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per il rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione ed uso di atti falsi, al fine di conseguire i benefici economici previsti dal presente regolamento.

## **Articolo 14 – Pubblicità elenchi dei beneficiari**

1. Il Comune renderà pubblici gli elenchi dei beneficiari dei contributi e vantaggi economici, nelle forme e nelle modalità previste dalla vigente normativa in materia.

## **Articolo 15 - Decorrenza e rinvii normativi**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo la conseguita piena esecutività a tutti gli effetti della deliberazione che lo approva.

2. Dal mese successivo alla entrata in vigore di questo regolamento cesseranno di avere efficacia i provvedimenti di erogazione di sussidi / benefici erogati sulla base del precedente regolamento.

3. Sono abrogate le disposizioni dei regolamenti comunali incompatibili con le norme definite da questo regolamento.

3. Per quanto non previsto da questo regolamento si applicano le norme vigenti in materia.